

**COMUNE DI VINOVO
(PROVINCIA DI TORINO)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13/11/1994
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/1996
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2001
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2002
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26/09/2005
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 07/10/2013)**

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 06/10/2016

SOMMARIO

CAPO PRIMO CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 4 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 8 Revoca della concessione
- Art. 9 Decadenza delle concessioni
- Art. 10 Sospensione delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozioni dei materiali

CAPO SECONDO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazioni della tassa
 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - Criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 18 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 21 Variazioni del regolamento
- Art. 22 Norme finali
- Art. 23 Entrata in vigore

CAPO PRIMO

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall' art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall' art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nel caso in cui si intenda gestire il servizio con una delle forme di cui alle lettere b) o c) del presente articolo, il consiglio comunale, con apposita deliberazione, provvederà ad approvare anche, rispettivamente lo statuto o il capitolato.

Art. 3

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art.4 (sostituito – delib. C.C. 65/05)

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree individuate all' art. 1 del presente regolamento deve darne comunicazione al comune 30 (trenta) giorni prima della data di inizio la comunicazione deve contenere:
 - le generalità e il domicilio del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell' occupazione;
 - la durata dell' occupazione la sua dimensione e l'esatta ubicazione;
 - la descrizione dell' opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - la dichiarazione corredata anche con autocertificazioni, certificazioni e attestazioni richieste dalla disciplina normativa in vigore.L'istruttoria, è effettuata a cura dell'ufficio Patrimonio¹, che si avvarrà, per ciò che concerne la specifica competenza in materia, degli altri uffici comunali.
2. Nei casi di attività disciplinate da altre disposizioni di Legge e Regolamenti, e per le quali sia necessaria l'occupazione di aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, i permessi autorizzativi (licenze, autorizzazioni, concessioni, DIA), previa verifica della sussistenza

¹ Modificato con delibera del CC. n. 54 del 07/10/13

delle condizioni previste dalle norme, svolgono anche la funzione di comunicazione ai fini del presente regolamento.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la comunicazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve essere esplicita e contestuale con l'indicazione dei mq occupati ed eventuale ingombro, nonché il periodo di sottrazione del suolo alla pubblica utilità e ogni altra dichiarazione corredata con autocertificazioni, certificazioni e attestazioni richieste dalla disciplina normativa in vigore.
4. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dagli uffici comunali, alla comunicazione dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
5. L'obbligo della comunicazione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da oneri.
6. Ogni comunicazione di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici o simili.
7. Ove per l'occupazione della stessa area siano state presentate più comunicazioni, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di attività commerciali che comunicano l'occupazione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
8. Il Responsabile del procedimento, formalmente individuato, nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti affinché non sia data inizio all'occupazione. Ove sia possibile l'interessato provvede a confermare la comunicazione entro un termine fissato dal Responsabile del Procedimento e comunque in un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.
9. Nello stesso termine di cui al precedente comma 8 il Responsabile del Procedimento comunicherà, fatto salvo eventuale provvedimento ostativo, il relativo onere per l'occupazione. La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa direttamente all'ufficio o con modalità telematiche o informatiche, prima dell'inizio dell'occupazione.
10. L'occupazione di cui al comma 1 può essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione all'ufficio protocollo del Comune qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. L'interessato comunicherà al responsabile del Responsabile del procedimento l'inizio ed il termine dell'occupazione con le stesse modalità di cui al comma 9.
11. Il termine di 30 (trenta) giorni è ridotto a 10 (dieci) per le seguenti attività:
 - Concessioni di suolo pubblico in occasione di traslochi purchè siano osservate tutte le precauzioni e cautele per il libero transito veicolare e pedonale ovvero l'area venga opportunamente segnalata ed identificata;
 - Concessioni di suolo pubblico per partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, per la raccolta di firme in calce e petizioni, proposte di iniziative popolari o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, purchè non occupino la sede stradale riservata alla circolazione veicolare.

Art. 4 bis (sostituito – delib. C.C. 65/05)
DEROGHE ALL'ART. 4

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 per le seguenti attività può darsi inizio immediatamente dopo la comunicazione:
 - concessioni di suolo pubblico da parte di associazioni di promozione sociale purchè non occupino la sede stradale riservata al transito dei veicoli;
 - concessioni di suolo pubblico per interventi d'urgenza per la manutenzione di strutture e di impianti sotterranei per l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

1. Sono esenti alla richiesta di concessione di suolo pubblico gli erogatori di pubblici servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti che non abbiano durata superiore alle 4 ore e che non vi sia manomissione del manto stradale.
2. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.²

Art. 4 quarter (aggiunto – delib. C.C. 65/05)
(Occupazione per l'esercizio del commercio su area pubblica)

1. Ai titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica ai quali è stata rilasciata la concessione di un posteggio nell'area mercato, che non abbiano provveduto nei termini di legge e regolamento al pagamento degli oneri di concessione comporta il provvedimento di sospensione della concessione, previa diffida, fino alla regolarizzazione definitiva.
2. Il non utilizzo del posteggio per 17 lunedì consecutivi, a partire dalla data di notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 comporta la revoca della concessione e del titolo autorizzativi.
3. La voltura della concessione del posteggio e dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è subordinata alla regolarizzazione dei versamenti relativi agli oneri per l'occupazione del posteggio e per il servizio della raccolta rifiuti.
4. Il subentrante alla consegna della richiesta di volturazione, dovrà certificare l'avvenuta regolarizzazione dei versamenti di cui al comma 3, allegando copia dei versamenti o autocertificazione.

Art. 5
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, e fatte comunque salve le disposizioni contenute negli artt. 20 e 21 del nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il Sindaco rilascia apposita concessione. Nei casi di occupazione del sedime stradale per somma urgenza, l'art. 38 del Codice della strada, non prevede il rilascio di Ordinanza, in deroga agli artt. 6 e 7, a condizione però che il ripristino dei luoghi avvenga a regola d'arte.³

² Integrato con delibera del C.C. n. 54 del 07/10/13

³ Modificato con delibera del C.C. n. 54 del 07/10/13

2. Nell'atto di concessione saranno indicati:
 - le generalità e il domicilio del concessionario;
 - la durata della concessione;
 - l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
 - eventuali e particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
3. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel comune.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciati e non autorizzano il titolare anche all' esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni quattro.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
8. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi sempre, a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
9. L'ufficio Patrimonio⁴ e, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 4, l'Ufficio che ha curato il rilascio dell'autorizzazione specificatamente prevista provvederanno a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tributi, per ognuna delle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate, un esemplare dell'atto, onde permettere il conteggio di quanto dovuto a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.⁵

Art. 6

PRESCRIZIONE PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'amministrazione comunale.
2. In ogni caso:
 - tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti;
 - i concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
3. I concessionari:
 - non potranno protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - dovranno custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
 - dovranno curare la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - versare all'epoca stabilita la relativa tassa;
 - risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori.

⁴ Modificato con delibera del CC n. 54 del 07/10/13

⁵ aggiunto da delibera del C.C. n° 78 del 20/12/1996

Art.7

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a passanti, per i quali il comune non assume nessuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che egli non ne abbia ottenuta esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune a ottenere la rimessa in pristino, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Art.8

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con l'ordine di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato.
4. Nell'atto di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio della concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per il soddisfacimento di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

Art.9
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite da leggi o dal presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli,;
 - b) quando non abbia provveduto, nei termini stabiliti, al versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, **nonché, ove prevista, la Tassa Raccolta e smaltimento rifiuti**⁶;
 - c) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura per la revoca prevista dal precedente articolo 8 e la restituzione della tassa eventualmente pagata in anticipo avrà luogo soltanto nei casi in cui la decadenza non avvenga per fatto imputabile al concessionario.

Art.10
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del comune, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del secondo comma del precedente articolo 8.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni ed opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art.11
OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONI DEI MATERIALI

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO SECONDO
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.12
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

⁶ Modificato con delibera del C.C. n. 62 del 06/10/2016

2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti, in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.
6. Stante la facoltà concessa dall'art. 3, comma 63, lettere a) e d), della legge 28.12.1995 n. 549, viene stabilita la non applicazione della tassa alle occupazioni effettuate con passi carrabili, con decorrenza dall'1.1.1994.⁷
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art.13

GRADUAZIONE DELLA TASSA.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima categoria.
3. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate come segue:

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 1° CATEGORIA⁸

Via Altina don Luigi
Via Balbiano don Luigi
Piazza Borsellino-Falcone
Via Calvo Edoardo
Via Carmagnola
Via Cervi fratelli
Via Cervinia
Via Chiesa
Piazzetta della Chiesa
Via Circonvalazione
Via Cottolengo
Via De Amicis
Via Della Croce
Via Don Gerardo Russo
Piazza 2 Giugno
Via 2 Giugno
Piazzetta della Rovere
Via don Minzoni
Via Garibaldi Giuseppe
Via Gavuzzi Stefano
Via Gioanetti Amedeo
Via Giovanni Valetti
Vicolo Madonna degli Angeli
Via Marconi Guglielmo
Piazza Marconi Guglielmo

⁷ aggiunto con delibera del C.C. n.78 del 20/12/1996

⁸ Modificato con delibera del CC.n. 54 del 07/10/2013

Via Mazzolari don Primo
Via Mola Giuseppe
Via Monviso
Via Padre Aliberti Giuseppe
Via Piccolo Gaspare
Piazza I Maggio
Piazza Rey Luigi
Via della Rocca
Via Roma
Via della Rotonda
Via Salvo d'Acquisto
Via S. Andrea
Via S. Anna
Via S. Bartolomeo
Via S. Desiderio
Via S. Domenico Savio
Via S. Giovanni Bosco
Vicolo S. Martino
Via S. Uberto
Via Susa
Via Torta
Via Vadone
Via Vitozzi Ascanio
Via Volontari del sangue
Via Carignano (dall'inizio sino a via Circonvallazione)
Via La Loggia (dall'inizio sino a via Padre Aliberti)
Via Sestriere (dall'inizio sino a via S. Anna)

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 2° CATEGORIA

Tutte le altre strade e vie non comprese nella 1° categoria.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, le aree sulle quali gli stessi insistono sono definite come segue:

CENTRO ABITATO

Tutte le vie indicate nella 1° categoria.

ZONA LIMITROFA

Via Airasca
Via Alba
Via Bassano del Grappa
Via Bixio Nino
Via Cavour
Via Chieri
Via Chisola
Via Cuneo
Via De Gaspari
Via Europa
Via La Loggia (da via Padre Aliberti alla Fine)
Via Martiri della Libertà
Via Nesa
Via Nichelino
Via None
Via Nuova
Via Oitana
Via Orbassano

Via Papa Giovanni XXIII
Via Parisetto
Via 1° Maggio
Via IV Novembre
Via Rivoli
Via Sotti
Via Trento
Via Trieste
Via XXV Aprile
Via XXIV Maggio
Via Vigone
Via Vittorio Veneto

SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE

Viale delle Acacie
Via Aosta
Via Bardonecchia
Corso Belgio
Via Buonarroti Michelangelo
Via Buoizzi Bruno
Via Colombo Cristoforo
Via Dante Alighieri
Via Debouchè
Via Gaidano Paolo
Viale del Giardino
Viale Gramsci
Via Gran Paradiso
Corso Italia
Piazza Italia
Viale Lombardia
Via Manzoni Alessandro
Viale Matteotti Giacomo
Via Moncenisio
Via Monte Albergian
Via Monte Bianco
Vai Monte Rosa
Viale degli Olmi
Via Ovazza Ettore
Via Pellico Silvio
Viale Piemonte
Via Piobesi
Viale Dei Pioppi
Viale Dei Platani
Via Rocciamelone
Via Tetti Grella
Via Tetti Rosa
Viale dei Tigli
Via Verdi Giuseppe
Via Candiolo (dall'inizio sino alla strada Confignasco)
Via Sestriere (da Via S. Anna al termine)
Via Stupinigi

FRAZIONI

Via Candiolo (da strada Confignasco alla fine)
Via Carignano (da via Circonvallazione alla fine)
Via Cascina Nuova
Via Castello

Via Cimitero
Via Kennedy fratelli
Via del Mare
Via Martinetto
Via Moncalieri
Via Ongarea
Via Pignere
Via Pinerolo
Strada Ronchi
Via Tetti Berta
Via Tetti Borno
Via Tetti Cagliari

5. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai DISTRIBUTORI DI TABACCHI, il territorio è così suddiviso:

CENTRO ABITATO

Tutte le vie indicate nella 1° categoria

ZONA LIMITROFA

Come la "Zona limitrofa" individuata per i distributori di carburante.

SOBBORGHII, FRAZIONI E ZONE PERIFERICHE

Come individuate in "Sobborghi e Zone periferiche" e in "Frazioni" per i distributori di carburante.

Art. 14

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.⁹
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento dalla parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
4. **Per le occupazioni effettuate per l'attività di trasloco, la tassa dovuta è calcolata forfettariamente in €. 20,00 giornalieri, da versarsi contestualmente alla presentazione della relativa comunicazione.**¹⁰

Art. 15

MISURAZIONI DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata o da occupare è effettuata a cura dei richiedenti e sottoposta ad eventuale verifica da parte degli addetti incaricati dall'amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della strada appartenente alla categoria superiore.

⁹ sostituiti con delibera del C.C. n. 78 del 20/12/1996

¹⁰ integrato con delibera del C.C. n. 62 del 06/10/2016

5. Sono considerate ad angolo le occupazioni sino ai quattro metri di distanza dal crocevia. Ove l'angolo sia smussato la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due fili di strada.

Art. 16 TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
4. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazione fino a 4 ore: riduzione del 60 per cento;
 - b) occupazione oltre le 4 ore e fino a 12 ore: riduzione del 30 per cento;
 - c) occupazione oltre le 12 ore: tariffa giornaliera intera.
5. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 40 per cento.
6. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle eventualmente contemplate, nell'ambito delle discrezionalità previste dal decreto medesimo, dalla deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 17 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Si applicano le disposizioni prescritte dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato dal D.L. 27 agosto 1994, n. 515, e dal D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestazione di versamento.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 - mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, utilizzando gli appositi moduli di versamento approvati dal Ministero delle finanze;
 - mediante versamento diretto, presso la tesoreria comunale;¹¹
 - a mezzo POS presso gli sportelli dell'ufficio Tributi;¹²
 - in contanti per importi che non superano € 20,00 presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi.¹³

¹¹ Sostituito con delibera del C.C. n. 78 del 20/12/1996

¹² Modificato con delibera del C.C. n. 54 del 07/10/2013

¹³ Modificato con delibera del C.C. n. 54 del 07/10/2013

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.¹⁴
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi, non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, secondo una delle modalità descritte al precedente comma 6.¹⁵
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
10. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

Art. 19 (sostituito delib. C.C. 65/05)

SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.
2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00;
4. Per le somme da pagarsi a titolo d'oblazione, ove ammessa, si osservano le procedure dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 giugno 2003.

Art. 20

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 21

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate e si renderanno applicabili anche alle concessioni in corso rilasciate antecedentemente.

¹⁴ Modificato con delibera del C.C. n. 54 del 07/10/2013

¹⁵ Sostituito con delibera del C.C. n. 78 del 20/12/1996

Art. 22
NORME FINALI

1. Viene abrogato il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 136 del 21 ottobre 1962 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n.142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
--FINE--